Repertorio Ufficiale
rogante n.
55_4/2026

CONVENZIONE ENEA-REGIONE SICILIANA PER LA FORNITURA DEL BILANCIO ENERGETICO REGIONALE 2023 E DEI BILANCI ENERGETICI REGIONALI DI SINTESI RIFERITI AGLI ANNI 2021, 2022 E 2023

TRA

la Regione Siciliana – Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia (di seguito denominata "Regione") con sede in Palermo in Viale Campania 36, codice fiscale 80012000826, nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Energia, dott. Carmelo Frittitta, domiciliato per la carica presso la su indicata sede del Dipartimento
indirizzo PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

E

l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona della Direttrice del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE), Ing. Ilaria Bertini, domiciliata per la carica presso la sede dell'Agenzia
indirizzo PEC: enea@cert.enea.it

PREMESSO CHE

ENEA:

1. è finalizzata alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dello sviluppo sostenibile;
2. ha istituito il Dipartimento Unità Efficienza Energetica (DUEE), che svolge il ruolo di "Agenzia Nazionale" in attuazione della direttiva 2006/32/CE (recepita con il Decreto Legislativo n. 115/08) con l'obiettivo strategico dello sviluppo e trasferimento di conoscenze, sistemi, metodi e tecnologie per il risparmio e l'efficienza in particolare: svolge attività mirate ad accelerare il processo di adozione di tecnologie chiave per un uso più efficiente dell'energia e rafforzare le capacità di innovazione del Paese e la competitività delle imprese nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica. Per conto dell'Agenzia, ricopre altresì il ruolo di Coordinatore nazionale del Patto dei Sindaci;
3. assolve alle specifiche funzioni di Agenzia per l'efficienza energetica previste dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, ed ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali;
4. attraverso DUEE, fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico in materia energetica a Regioni, Enti Locali, sistema produttivo e operatori di settore per assicurare la più ampia applicazione della legislazione energetica suo territorio nazionale, svolge altresì un'importante azione di raccordo tra decisori del settore pubblico e privato locale e nazionale;
5. DUEE elabora i Bilanci Energetici Regionali (BER) come sancito dalla Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, assicurando la coerenza con il dato nazionale che il Ministero invia annualmente ad EUROSTAT;
6. i BER sono inseriti nel Programma Statistico Nazionale tra le attività di ENEA, membro del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), rispondono all'esigenza di conoscere in modo approfondito il sistema energetico per poter programmare le azioni da intraprendere al fine di indirizzare il territorio sul percorso scelto e permettono di valutare l'evoluzione del sistema energetico confrontando anni diversi;
7. i BER costituiscono lo strumento fondamentale per la pianificazione energetica, sia in fase di definizione degli scenari, sia in fase di monitoraggio dell'efficacia delle azioni e delle politiche intraprese.

Regione Siciliana:

1. alla Regione compete l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana

(PEARS) che è il principale strumento di programmazione ed indirizzo degli interventi sia strutturali che infrastrutturali in campo energetico e costituisce il quadro regionale di riferimento per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative in campo energetico;
2. ai fini dell'aggiornamento del PEARS e più in generale per esigenze di programmazione e pianificazione degli interventi in materia è necessario che la Regione possa disporre dei dati del Bilancio Energetico Regionale (**BER**);
3. la Regione, in considerazione della trasversalità e del carattere multidisciplinare della materia energetica nelle sue diverse declinazioni (decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, ricerca, innovazione e competitività, contrasto alla povertà energetica) ritiene necessario ricorrere a competenze specialistiche, coinvolgendo soggetti quali appunto nello specifico caso ENEA, Ente pubblico istituzionalmente preposto all'elaborazione dei bilanci energetici nazionali e regionali secondo la metodologia EUROSTAT, così configurandosi quale operatore in possesso di specifica ed infungibile competenza tecnico-scientifica per la prestazione dettagliata di seguito.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. – OGGETTO
Oggetto della presente Convenzione è l'elaborazione del Bilancio Energetico esteso della Regione Siciliana riferito all'anno 2023 redatto secondo la metodologia EUROSTAT e la fornitura dei Bilanci energetici di sintesi per gli anni 2021-2022 e 2023 in formato Excel.
Durata delle attività: 1 (uno) mese a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
I dati saranno forniti da ENEA alla Regione che si impegna a non utilizzarli e a non comunicarli a soggetti terzi per finalità diverse da quelle dichiarate in premessa.

ART. 2. – DURATA
La presente Convenzione avrà durata di mese 1 (uno) dalla data della sottoscrizione, con possibilità di eventuale proroga per eguale o inferiore arco temporale, preventivamente concordata tra le Parti mediante atto scritto che dovrà intervenire alla data di scadenza.

ART. 3. - ONERI FINANZIARI E COSTI
Per la realizzazione delle attività si prevede un importo a favore di ENEA, a carico della Regione Siciliana, fissato complessivamente in € 5.000,00 + IVA (euro cinquemila/00 più IVA).

ART. 4. - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento dell'importo indicato nel precedente art. 3 avverrà a seguito della consegna di tutte le prestazioni di cui all'art. 1 (Bilancio Energetico esteso riferito al 2023 e Bilanci energetici di sintesi per gli anni 2021, 2022 e 2023); a completamento delle attività l'ENEA invierà alla Regione la fattura di importo pari ad € 5.000,00 + IVA (euro cinquemila/00 più IVA).
L'ENEA emetterà fattura elettronica intestata alla Regione e la trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.
A tal fine la Regione comunica all'ENEA che il Codice Univoco Ufficio della stessa (CUU), destinatario delle fatture: A25X3C.
Tale CUU dovrà essere inserito dall'ENEA in apposito campo delle fatture elettroniche unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".
Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'ENEA della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.
La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico: codice o riferimento interno ENEA dell'atto e unità operativa.
La fattura sarà emessa solo dopo il benestare alla fatturazione da parte della Regione. Il benestare alla fatturazione si considera in ogni caso accordato, decorsi quindici giorni dalla richiesta o dalla conclusione delle attività contrattuali e per l'importo ivi previsto, in caso di silenzio da parte della Regione.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante bonifico bancario intestato a ENEA.

ART. 5. - MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Trattandosi di spesa a valere su risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC), l'operazione è soggetta agli obblighi di monitoraggio previsti dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla normativa vigente in materia. Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'operazione è G77G26000170001.

ART. 6. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'ENEA assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'ENEA ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 indica di seguito il conto corrente dedicato: IT29H0100004306TU0000022148 - Contabilità Speciale Banca d'Italia c/o la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e i nominativi dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso: Dott. Giovanni Taglieri (CF: TGLGNN61B07A345Q); Dott. Marco Avagliano (VGL MRC 78L06 A091S).

Le Parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della già menzionata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della presente Convenzione con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).

ART. 7. - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE E COMUNICAZIONI

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione della presente Convenzione sono:

- per la Regione, Dottore Giuseppe Ammavuta (Servizio 1 _ Programmazione, Pianificazione Energetica);
- per l'ENEA, Dott.ssa Giulia Iorio (DUEE-SPS-MPE).

Le comunicazioni tra le Parti avverranno in forma scritta e saranno inviate ai Responsabili indicati al precedente punto ai seguenti indirizzi:

- per la Regione: e-mail: giuseppe.ammavuta@regione.sicilia.it
- per l'ENEA: e-mail: enea@cert.enea.it

ART. 8. - REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LA SEDE DELL'ALTRA PARTE

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle citate attività saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dover effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi al contenuto dei seguenti atti, consultabili sui rispettivi siti istituzionali nella sezione "Amministrazione trasparente":

a) Regione Siciliana https://amministrazionetrasparente.regione.sicilia.it/#/

c) Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) ENEA 2026/2028 – sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" pubblicato sul sito internet dell'ENEA alla sezione "Amministrazione Trasparente";

d) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti ENEA.

ART. 9. – RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Gli obblighi di riservatezza rimarranno in vigore per tutta la durata della presente Convenzione e, comunque, fino a cinque anni dalla data di scadenza della stessa.

Le Parti saranno ritenute responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza solo in caso di dolo o colpa grave.

ART. 10. - PUBBLICAZIONI E PROPRIETA' DEL MATERIALE
I dati forniti nell'espletamento del presente incarico rimarranno di proprietà piena ed esclusiva di ENEA. La Regione si impegna a non pubblicare i dati forniti dal presente incarico, se non in forma aggregata e citando la fonte, e a non condividerli con terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di ENEA.

ART. 11. -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preparatoria della presente Convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione dello stesso, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'atto medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii., recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679".

ART. 12. – RISOLUZIONE
Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

ART. 13. - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, diretta o indiretta, che sia relativa all'oggetto della presente Convenzione nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

ART. 14. - ONERI FISCALI
La registrazione della presente Convenzione, perfezionata in forma elettronica, sarà effettuata in caso d'uso dalla Parte che ne avrà interesse a sua cura e spese.
Le spese di bollo sono a carico ENEA.

ART. 15. - ATTIVITÀ NEGOZIALE
Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.
Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 16. - NORME FINALI
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, firmato da tutte le Parti.
Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà effettuata al ricevimento della stessa, attestato da idonea documentazione. Le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questa Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie come segue:
1. Regione Siciliana, Viale Campania n. 36, 90144 Palermo
 PEC dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it
2. ENEA, Lungotevere G.A, Thaon di Revel n. 76, 00196 Roma - PEC enea@cert.enea.it

Letto, confermato e sottoscritto

*Per la **Regione Siciliana** Dott. Carmelo Frittitta*

CARMELO FRITTITTA
REGIONE SICILIANA
18.09.2026 07:19:30
UTC

*Per l'**ENEA** l'Ing. Ilaria Bertini*

Firmato digitalmente da: Ilaria Bertini
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 17/09/2026 10:10:58